

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2487)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4240)

d'iniziativa del deputato QUINTIERI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo e temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

| | |
|---|---------|
| Marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe . . . | anni 57 |
| Brigadieri | » 56 |
| Vice Brigadieri | » 55 |
| Vigili scelti e vigili | » 53 |